



# COMUNE di SUCCIVO

**DETERMINAZIONE "DIRIGENZIALE" del RESPONSABILE del SETTORE VIGILANZA-COMMERCIO-AMBIENTE**

Reg. Partic. Settore n. **34** del 12.10.2015

Reg. Gen. delle determinazioni "dirigenziali" n. **41** del **12.10.2015**

**OGGETTO: RISOLUZIONE del RAPPORTO di LAVORO per RAGGIUNTI LIMITI di ETA' del DIPENDENTE COMUNALE, SIG. ANIELLO MARSILIO**

## IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) della legge n. 70/1975, la cessazione del rapporto di impiego ha luogo, tra l'altro per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età;

### VISTI:

- la circolare INPDAP n. 7 del 13. 5.2008;
- l'art. 12 del D.L n. 78/2010;
- la circolare INPDAP n. 18 dell'8.10.2010 ed in particolare il punto 2;
- il D.L n. 201/2011;
- il D.L n. 216/2011;
- la circolare n° 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la circolare INPS n. 37 del 14.03.2012;
- l'art. 2, comma 5, del D.L 101/2013 "*L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*";
- l'art. 1 del D.L. 90/2014 che dispone l'abrogazione dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992 dove si faceva riferimento all'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, pertanto, è ora vietato;
- la circolare n. 2 del 19.2.2015 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

### CONSIDERATO che:

- al 31.12.2011 il dipendente Aniello Marsilio, nato il 4.12.1950 e in servizio presso questo Ente dall'1.11.1974, maturava i requisiti anagrafici e contributivi (quota 96) per accedere al trattamento di pensione di anzianità di cui all'art.1, comma 6, lettera a) della legge 243/2004;
- il suddetto dipendente compirà il 65° anno di età il 4 dicembre 2015;
- la sussistenza dei citati requisiti determina la necessità di risolvere il rapporto di lavoro del Sig. Aniello Marsilio per raggiunti limiti di età;
- la sussistenza di tali requisiti in capo al dipendente *de quo* e della conseguente necessità di procedere, ad opera del sottoscritto, è stata segnalata dal Segretario Comunale con nota di cui al prot. n. 7625 del 9.10.2015;

## DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate che si intendono qui integralmente riportate:

**di RISOLVERE** il rapporto di lavoro con il dipendente Aniello Marsilio per il raggiungimento dei limiti di età previsti al D.L. 201/2011, fissando al 31.12.2015 la risoluzione del relativo contratto di lavoro;

**di TRASMETTERE** la presente determinazione al dipendente interessato e al Settore Amministrativo-Contabile per gli adempimenti di competenza.  
Succivo, 12 ottobre 2015

dott. Antonio Maini

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del relativo registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, .....

dott. Salvatore D'Angelo